



Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW)  
Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP)  
Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP)

REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame federale di professione di Pompieri professionista /  
Pompiera professionista**

del 01.07.2015

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale per pompieri professionisti/pompiera professionista è stabilire se i candidati e le candidate hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o di alta responsabilità.

### **1.2 Profilo professionale / immagine della professione**

#### **1.21 Campo d'attività**

I pompieri professionisti e le pompiere professioniste sono prestatori di servizi impiegati come forze di primo intervento in caso di situazioni d'emergenza.

Il loro compito fondamentale è intervenire in caso di soccorsi, incendi, alluvioni, incidenti, dispersione di sostanze pericolose, eventi naturali e altri sinistri.

Forniscono soccorsi in casi d'emergenza e adottano misure preventive per salvaguardare la vita e l'integrità fisica degli essere umani e degli animali. Inoltre preservano l'ambiente naturale e i beni materiali da eventuali sinistri.

Come forza di primo intervento, affrontano gli eventi giornalieri in modo autonomo o in stretta collaborazione con le organizzazioni partner.

#### **1.22 Principali competenze operative professionali**

I pompieri professionisti e le pompiere professioniste sono capaci di:

- spegnere incendi nelle situazioni più diverse. A seconda del tipo di intervento sanno azionare pompe, realizzare condotte sotto pressione, impiegare aeratori e ventilatori sanno valutare la resistenza al fuoco di elementi strutturali e di materiali da costruzione.
- intervenire in diverse situazioni. Portano in salvo persone e animali in situazioni difficili in profondità e in altezza, prestano assistenza tecnica e aiuto in caso di avvenimenti diversi, affrontano incidenti atomici, biologici o chimici e svolgono interventi con protezione delle vierespiratorie, anche per lunghi periodi.
- garantire l'assistenza preclinica di pazienti e di utilizzare tecniche di soccorso adatte alla situazione;
- condurre e utilizzare i mezzi d'intervento in tutte le situazioni;
- agire in modo professionale, garantendo il flusso di informazioni necessario e un'efficiente collaborazione con le organizzazioni partner in tutte le situazioni d'intervento e a ogni livello;
- sviluppare costantemente le proprie conoscenze personali e professionali per contribuire alla garanzia della qualità.

#### **1.23 Esercizio della professione**

I pompieri professionisti / le pompiere professioniste svolgono la loro professione a turni.

Nelle grandi città, negli agglomerati, negli aeroporti e nelle imprese sono pronti ad intervenire ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette a partire da un centro di competenza.

I pompieri professionisti / le pompiere professioniste lavorano generalmente all'interno di squadre, curando l'importante collaborazione con le organizzazioni partner. Aggiornano e ampliano costantemente le proprie conoscenze e competenze.

Oltre ai compiti principali svolgono incarichi di pianificazione, manutenzione, riparazione o amministrazione.

In situazioni critiche e pericolose i pompieri professionisti / le pompiere professioniste agiscono con efficacia e ponderazione. Risolvono i problemi in modo adeguato alla situazione e con grande flessibilità. Sono molto responsabili delle loro condizioni fisiche e psichiche e ne hanno cura.

Nel corpo dei pompieri professionisti vige un sistema gerarchico, con una chiara struttura di comando durante gli interventi. Indossando l'abbigliamento di servizio pompieri professionisti / le pompiere professioniste sono consapevoli della loro responsabilità in pubblico.

#### **1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura**

I corpi pompieri professionisti si considerano partner nella protezione civile e sono un corpo di primo intervento importante per il senso di sicurezza della popolazione.

I pompieri professionisti / le pompiere professioniste rimediano a situazioni di sinistro in modo efficiente e duraturo, prevenendo così danni susseguenti alle persone, alla natura e perdite di produzione nell'economia.

#### **1.3 Organo responsabile**

1.31 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce l'organo responsabile:

Organizzazione del Mondo Del Lavoro Pompieri (OdMLP)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame. Essa è composta da 9 membri ed è nominata dall'assemblea dei delegati per una durata di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Il quorum è raggiunto quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;

- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve indicare almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'indirizzo d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta dal candidato;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>.

Per l'iscrizione all'esame professionale utilizzare il formulario di iscrizione dell'OdMDLP.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame sono ammessi i candidati che:

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- a) sono in possesso di un certificato federale di capacità o, di un certificato equivalente;
- b) negli ultimi 5 anni hanno seguito con successo una formazione d'apprendimento strutturata accreditata e riconosciuta dalla commissione d'esami e che comprende almeno 18 mesi di esperienza pratica;
  - o  
possono produrre una attestazione di analogo valore e che comprende l'impiego a tempo pieno presso un corpo pompieri e almeno tre anni di esperienza pratica nelle formazioni di primo intervento;
- c) hanno ottenuto negli ultimi 3 anni un brevetto Plus pool della Società Svizzera di Salvataggio SSS o un brevetto equivalente;
- d) possono produrre un certificato valido ottenuto negli ultimi tre anni comprovante la formazione «Basic Life Support» (BLS) conformemente alle indicazioni dello «Swiss Resuscitation Council» (SRC);
- e) sono in possesso di una licenza di condurre della categoria C.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 9 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti d'esame.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti d'esame opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 2 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

## **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

## **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti d'esame.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato formalmente al riguardo.

## **4.4 Sorveglianza degli esami e periti d'esame**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti d'esame che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti d'esame presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

## **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione d'esame decide il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

## 5 ESAME

### 5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Competenze tecniche - esame scritto	Esame scritto	2 h	25%
2 Competenze tecniche - esame orale / pratico	Esame orale / pratico	1 h	25 %
3 Simulazione di casi - lavoro individuale	Esame pratico	2 h	25 %
4 Simulazione di casi - lavoro in gruppo	Esame pratico	3 h	25 %
Totale		8 h	

In tutte le parti d'esame vengono verificate le competenze elencate nelle istruzioni relative al regolamento d'esame e la loro interazione.

#### **Competenze tecniche – esami scritti**

L'esame parziale competenze tecniche – esame scritto dura due ore.

Il contenuto e la forma dell'esame scritto (esempio: test a scelta multipla, testo con spazi da completare, questionario con domande aperte, disegni, schizzi), sono fissati dalla commissione d'esame.

#### **Competenze tecniche – esame orale / pratico**

L'esame parziale competenze tecniche – esame orale / pratico dura un'ora.

Esso comprende domande orali e lo svolgimento di compiti pratici relativi al contesto professionale.

#### **Simulazione di casi – lavoro individuale**

L'esame parziale simulazione di casi – lavoro individuale dura 2 ore.

La candidata e il candidato trattano differenti simulazioni pratiche in più posti di lavoro.

A complemento, possono essere richieste delle spiegazioni orali.

#### **Simulazione di casi – lavoro in gruppo**

L'esame parziale simulazione di casi – lavoro in gruppo dura 3 ore. Per ogni simulazione di casi vengono composti gruppi diversi. Un gruppo è composto da 3-4 membri. Ogni candidato o candidato assume almeno una volta la funzione di capogruppo.

Ogni membri del gruppo è oggetto di una valutazione individuale.

Al termine della simulazione è prevista un'analisi valutativa del caso (descrizione, motivazione, giudizio, riflessione) insieme al capogruppo, che confluisce nella valutazione di quest'ultimo.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

## **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

- 6.41 L'esame è superato se la nota 4 è ottenuta in ognuna delle quattro parti d'esame.
- 6.42 L'esame è considerato non superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
  - **Pompiere professionista / Pompiera professionista con attestato professionale federale**
  - **Berufsfuerwehrmann / Berufsfuerwehrfrau mit eidgenössischem Fachausweis**
  - **Sapeur-pompier professionnel / Sapeur-pompier professionnelle avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si consiglia la formula: «Professional Firefighter with Federal Diploma of Professional Education and Training».

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### **7.2 Revoca dell'attestato professionale**

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1 Su richiesta della commissione d'esame l'organo responsabile fissa le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 22.08.2008 concernente l'esame di professione di pompiere professionista è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

- 9.21 I candidati che non hanno superato l'esame in base ai contenuti del regolamento previgente del 22.08.2008 possono ripeterlo una prima e/o una seconda volta entro il 30.06.2017.
- 9.22 Le candidate che in base ai contenuti del regolamento del 22.08.2008 hanno ottenuto il titolo di «Sapeuse-pomprière professionnelle avec brevet fédéral» sono abilitate a portare il nuovo titolo di «Sapeur-pompier professionnelle avec brevet fédéral».

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 01.07.2015.

## 10 EMANAZIONE

Biel,

Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMDLP)

Didier Wicht, presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschy  
Capodivisione Formazione professionale superiore